Sentenza n. 261/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38219 del registro di segreteria, proposto da XX (c.f. XX), nato a XX il XX rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Parisi (C.F. PRSMHL79P07C136C – pec: parisi.michele@oravta.legalmail.it,) e Donatella Settanni (C.F. STTDTL82C42F027D – pec: settanni.donatella@oravta.legalmail.it), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Palagiano alla Via Carucci 17

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (C.F. DLNLRI71C45B180L – pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it) , ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza del 20 ottobre 2026

FATTO

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della polizia penitenziaria e titolare di pensione privilegiata liquidata con il sistema misto dal XX, con ricorso depositato il 27 aprile 2026 ha chiesto la riliquidazione del trattamento

pensionistico mediante applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva e, in subordine, dell'aliquota annua del 2,44%, con corresponsione delle conseguenti differenze economiche e degli accessori avendo maturato alla data del 31.12.1995, XX anni e XX mesi e XX giorni di servizio.

L'INPS si è costituito evidenziando di aver già provveduto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione della richiesta aliquota del 2,44% sin dall'agosto XX, allegando il relativo cedolino nonché l'avvenuta comunicazione di riliquidazione della pensione.

All'udienza del 20 ottobre 2026 le parti hanno ritenuto sussistente la cessata materia del contendere, non opponendosi alla compensazione delle spese.

Alla luce di quanto depositato in giudizio, in assenza di alcuna contestazione in ordine al *quantum debeatur,* il ricorso è inammissibile atteso che già prima della proposizione del ricorso l'amministrazione previdenziale aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell'aliquota annua del 2,44%, secondo i principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, individuati quali criteri applicativi dell'art.54 d.p.r. 1092/1973.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 23/10/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 23/10/2026 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 23/10/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma